




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOOCRT Protocollo n. 0006375/16-05-2024



LEX XI

IOu713

02.17.02

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
SEDE

Interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'art. 173 del Regolamento Interno.

Oggetto: in merito al regolamento sulla disciplina delle incompatibilità e svolgimento di incarichi extraistituzionali conferiti ai dipendenti AUSL TNO.

Il sottoscritto Consigliere Regionale,

Premesso che,

Il regolamento sulla disciplina delle incompatibilità e svolgimento di incarichi extraistituzionali conferiti ai dipendenti AUSL TNO, risulta molto più stringente rispetto a quanto contenuto nel decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» che prevede al proprio interno anche disposizioni in materia di libera professione per i dipendenti pubblici appartenenti all'ambito sanitario.

L'art. 3-quater del decreto legge 21 settembre 2021 n. 127, come modificato, da ultimo, dall'art. 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ove è previsto che:

- comma 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all' articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
- Comma 2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del

Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Visto che,

La Regione Toscana con la Delibera n.1223 del 23-10-2023 ha approvato il documento Allegato A, parte integrante della delibera, contenente: "Linee di indirizzo per la disciplina dei criteri e della procedura per il rilascio delle autorizzazioni al personale dipendente delle Aziende ed Enti del SSRT appartenente alle professioni sanitarie del comparto a svolgere attività lavorativa al di fuori dell'orario di servizio, in applicazione dell'art. 3-quater del D.L. 127/2021. Con il fine di indicare alle Aziende ed Enti del SSR di definire i propri regolamenti interni attenendosi alle presenti linee di indirizzo.

All'articolo 3 del documento Allegato A, della Delibera n.1223 del 23-10-2023 – Ambito di applicazione oggettivo - viene indicato che in coerenza con quanto indicato nelle Linee guida applicative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 12 luglio 2023, rientrano nel campo applicativo della disposizione unicamente le attività riconducibili a quelle di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione proprie delle professioni sanitarie di cui all'art. 1 della Legge 43/2006, per le quali l'interessato abbia l'abilitazione all'esercizio, anche se diversa da quella propria di inquadramento nell'Azienda. Ad esempio: un dipendente inquadrato nell'azienda come infermiere, che sia abilitato anche all'esercizio della professione di ostetrica, potrà richiedere l'autorizzazione anche allo svolgimento di attività riconducibili a questa seconda professione sanitaria. Per le attività diverse da quelle prima indicate continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria sulle incompatibilità e sul cumulo di impieghi ed incarichi e la vigente regolamentazione aziendale in materia. Inoltre viene specificato che: possono essere svolte, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati nel documento Allegato A della Delibera n.1223, a favore di altre amministrazioni pubbliche, anche del S.S.N., nonché a favore di soggetti privati, anche accreditati con il S.S.N;

Viene poi ritenuto ammissibile, con le predette strutture, sia il conferimento di incarichi libero professionali che l'instaurazione di contratti di lavoro subordinato. Inoltre risulta possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti. Sotto il profilo temporale, le attività oggetto di autorizzazione possono essere svolte non oltre il termine di vigenza della norma legislativa di riferimento, (decreto legge 21 settembre 2021 n. 127), che stabilisce il termine al 31 dicembre 2025, fatte salve ulteriori disposizioni normative.

Considerato che,

All'interno del Regolamento sulla disciplina delle incompatibilità e svolgimento di incarichi extraistituzionali conferiti ai dipendenti AUSL TNO, vengono emanate misure più stringenti per la libera professione di dipendenti sanitari. In particolare suddetto regolamento all'art. 3 – incompatibilità incarichi ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 viene riportato che:

- Incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013° da altre disposizioni di legge vigenti (incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati di controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle

pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale). Tenuto conto dei criteri e della casistica come sopra riepilogata, l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico esterno può essere concessa dall'Azienda qualora l'incarico:

- sia di carattere temporaneo e occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale;
- si svolga totalmente al di fuori dell'orario di lavoro;
- garantisca il recupero psico-fisico del lavoratore e non comprometta il buon andamento, la qualità e l'efficienza della prestazione lavorativa a favore dell'azienda;
- non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro reso alle dipendenze dell'Azienda;

- non determini situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- non comprometta il decoro e/o il prestigio dell'Azienda e non ne danneggi l'immagine;
- non comporti l'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Azienda;
- non venga svolto a favore di soggetti pubblici e/o privati, che siano fornitori e/o appaltatori dell'Azienda qualora il dipendente sia intervenuto nel relativo procedimento di assegnazione o di esecuzione o che comunque possa in qualche modo condizionare l'operato del fornitore/appaltatore.

All'art. 4 del regolamento – attività ad incompatibilità assoluta non autorizzabili, vengono richiamate le norme generali in tema di incompatibilità contenute negli art. 60 e segg. del Testo Unico approvato con D.P.R. n.3/1957, come richiamate dal comma 1 dell'art.53 del D. Lgs. N.165/2001 ed indicate come incompatibili:

- il rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici;
- il rapporto di lavoro subordinato con soggetti privati, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part time, pari od inferiore al 50 per cento;
- attività libero professionali, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina specifica in materia di personale sanitario del S.S.N. ed in materia di part-time;
- assunzione di cariche in società di capitali o in società di persone. Qualora la titolarità di quote di patrimonio comporti di diritto, in base alle disposizioni di legge o statuarie, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale. Rientrano tra queste, quelle che presuppongono rappresentanza, amministrazione, o esercizio di attività per conto o in nome della società stessa. Si considera compatibile, previa autorizzazione, solamente la partecipazione a società in accomandita semplice in qualità di socio accomodante e a società semplici in qualità di socio con responsabilità limitata. È comunque ammessa l'assunzione di cariche in società cooperative ai sensi dell'art.61, comma 1 del DPR 10/01/1957 n.3;
- incarichi attribuiti da soggetti privati con cui l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali a titolo oneroso e rapporti professionali di qualunque natura;
- attività che siano in conflitto d'interessi anche solo potenziale con l'attività istituzionale svolta per conto dell'Azienda;
- Incarichi retribuiti prestati a favore di imprese che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività riguardanti i compiti inerenti all'ufficio di appartenenza così come previsto dall'art. 4 del DPR 16/04/2013 n.62 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- attività d'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi di quanto dispone l'art.1 D. Lgs

99/2004 o coltivatore diretto.

- attività lavorative e professionali per l'esercizio delle quali sia necessaria l'apertura di Partita Iva o l'iscrizione in appositi albi o registri, salvo quanto disposto sul tempo parziale e sulla libera professione;
- attività lavorative, autonome o subordinate, non a carattere gratuito, nel medesimo profilo professionale ricoperto presso L'azienda o analoghe alle proprie competenze istituzionali in Azienda, per quanto relativo alle professioni – prestazioni di natura/portata sanitaria (diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione);
- attività industriali, artigianali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2028 del codice civile;
- incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti (incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale).

Oltre a ciò, viene anche specificato che tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa, come nel caso di cui all'art.18 della legge n. 183/2010 per la fattispecie specifica e per il periodo temporale per il quale è stata concessa l'aspettativa. Inoltre l'Azienda si riserva di non autorizzare incarichi laddove si verifichi il superamento delle trentacinque giornate d'incarico e/o delle 200h complessive di incarico nel corso dell'anno solare ed anche considerati complessivamente nell'ambito di periodi più ampi dell'anno solare, fatte salve le deroghe previste per i collaboratori familiari. Con particolare riferimento al criterio delle esclusività dell'esercizio delle professioni sanitarie l'azienda non autorizza incarichi extra-impiego per prestazioni riconducibili al profilo professionale di appartenenza o comunque prestazioni di natura/portata sanitaria (diagnosi – cura – assistenza – riabilitazione), se non nei casi espressamente riportati all'art.6, oppure previsti dalla normativa. Sono però consentite nell'ambito della professione di appartenenza, ma nel rispetto dell'apposito regolamento aziendale sulla formazione sponsorizzata, le partecipazioni a convegni e/o congressi, nonché a Comitati od Associazioni scientifiche o culturali e a quelle sportive dilettantistiche.

Tutto ciò premesso e considerato,

interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere,

le motivazioni occorse alla scelta di un regolamento interno così stringente sulla disciplina delle incompatibilità e svolgimento di incarichi esterni extra istituzionali conferiti ai dipendenti AUSL, nonostante la normativa vigente in materia (D.L. 127/2021) e la Delibera di Giunta Regionale 1223 del 23/10/2023, ritenga ammissibile sia il conferimento di incarichi libero professionali che l'instaurazione di contratto di lavoro subordinato.

Il Consigliere,

Massimiliano Baldini

